

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9916 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 17/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23773/2022 R.G. proposto da:

Paba Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Manca Bitti
unitamente all'avvocato Giuseppe Lai

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

nonché contro

Agenzia delle Entrate- Riscossione

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sardegna n. 194/2022 depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal
Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. Maria Paba accettò, con beneficio di inventario, l'eredità relitta da Federico Argiolas Corda. Prima che il procedimento di accettazione beneficiata fosse concluso, e successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, l'Agenzia delle Entrate notificò il 16.12.2016 un avviso di liquidazione, sostitutivo di altro in precedenza notificato, con il quale venne liquidata un'imposta di successione pari ad euro 37.389,93 (oltre a spese di notifica).

A seguito di autotutela parziale, conseguente al riconoscimento di nuove passività, l'Ufficio rettificò in euro 35.798,93 l'imposta principale di successione.

Questo atto non venne impugnato.

Successivamente l'Agenzia notificò la cartella di pagamento n. 0252019 0010168537000 con la quale fu chiesto, nel termine di 60 giorni, il pagamento dell'importo complessivo di euro 54.752,45, oltre oneri di riscossione.

La pretesa esattiva traeva origine dall'iscrizione a ruolo n. 2019/00020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'imposta di successione di euro 35.798,93, come rettificata in autotutela, oltre a interessi e sanzioni pecuniarie per omesso versamento nei 60 giorni.

2. La cartella fu impugnata dalla contribuente per violazione dell'art. 490 c.c. ma il ricorso fu disatteso.

Il giudice di merito osservò che, non essendo stato impugnato l'avviso prodromico, la ricorrente non avrebbe potuto dolersi dell'illegittimità dello stesso per il tramite dell'impugnazione della cartella.

La decisione fu impugnata da Maria Paba ma anche l'appello non ebbe miglior sorte.

La C.T.R. mosse dal principio generale secondo cui l'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario non preclude all'Agenzia delle Entrate la

possibilità di accertare l'*an* ed il *quantum* dell'obbligazione tributaria, fermo restando che la limitazione della responsabilità *intra vires hereditatis* può essere fatta valere in sede di impugnazione della cartella.

Fu osservato che "la giurisprudenza fa applicazione dei principi generali, secondo i quali l'accettazione con beneficio d'inventario non comporta affatto la mancata assunzione della qualità di erede (con conseguente trasferimento delle posizioni attive e passive già in capo al de cuius) ma impedisce unicamente la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede, comportando che quest'ultimo risponda delle obbligazioni passive del primo solo nei limiti delle attività acquisite con l'eredità. Ne deriva che l'Agenzia ha buon diritto di accertare il *quantum* e l'*an* dell'obbligazione tributaria (regolarmente trasferita in capo all'erede) potendone pretendere l'esecuzione coattiva solo nei limiti delle attività acquistate *jure hereditatis*".

3. Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente, l'Agenzia delle Entrate è costituita con controricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. La contribuente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura Maria Paba denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, avendo la C.T.R. fondato la decisione, in tesi, su una fattispecie differente da quella dedotta in giudizio nella quale non sarebbe quindi possibile rinvenire l'effettiva *ratio decidendi*.

2. Con la seconda censura è denunciata la violazione degli artt. 490 c.c., 36 e 37 del d.P.R. n. 346 del 1990 ed art. 17 del d.P.R. n. 472 del 1997, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la cartella non avrebbe potuto essere emessa se non a seguito del completamento del procedimento di accettazione beneficiata. Il collegio avrebbe errato nel ritenere sussistenti

i presupposti per la riscossione dell'imposta di successione, nonché per l'irrogazione delle sanzioni e per l'applicazione degli interessi di mora, in un caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prima della chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e, dunque, in difetto del decorso dei termini di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 346 del 1990.

Al riguardo si rimarca di aver impugnato la cartella non per vizi relativi all'atto presupposto ma per vizi procedurali propri.

3. Le due doglianze, stante l'oggettiva connessione, possono essere trattate congiuntamente e sono fondate.

Trova applicazione il principio sancito da Cass. Sez. T, n. 17992/2025 (v. anche Cass. n. 4788/17 e n. 11458/18) secondo cui in tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

Nella specie, il procedimento di accettazione beneficiata non era concluso e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto emettere la cartella di pagamento impugnata ma avrebbe dovuto attendere il completamento della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.

4. I motivi, in conclusione, devono essere accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza deve essere cassata e, per l'effetto, accolto l'originario ricorso della contribuente, con annullamento della cartella impugnata.

Le spese dei gradi di merito devono essere compensate per successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10.03.2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla